

STATUTO DELLA CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

I. NATURA, DURATA IN CARICA E COMPETENZE

Articolo 1

§ 1. La Consulta diocesana delle aggregazioni laicali (CDAL), promossa e istituita dal Vescovo diocesano, è l'espressione e lo strumento della volontà delle Aggregazioni laicali, presenti e operanti nella Diocesi, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra loro.

§ 2. La CDAL è il luogo nel quale le Aggregazioni laicali vivono in forma unitaria il rapporto con il Vescovo, offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali.

§ 3. La CDAL, nel rispetto del valore teologico e spirituale della laicalità, assume una duplice dimensione: quella del servizio all'interno della Chiesa e quella dell'impegno responsabilmente vissuto a servizio del mondo. Nella Consulta le Aggregazioni laicali trovano il naturale luogo di incontro, di comunicazione, di collegamento e di collaborazione.

§ 4. La CDAL dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio alle procedure necessarie per il rinnovo della Consulta e, una volta avvenute le elezioni, la costituisce per il successivo quinquennio. La CDAL cessa quando la sede è vacante.

Articolo 2

La CDAL, nel rispetto dell'identità delle singole Aggregazioni laicali, si propone di:

- a. valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il carisma specifico di ogni Aggregazione laicale nel quadro di una piena corresponsabilità ecclesiale;
- b. svolgere compiti di informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
- c. far crescere uno stile e una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di comunione e collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto per una più attenta e più responsabile partecipazione alla vita pastorale della Chiesa diocesana;
- d. elaborare proposte in ordine agli orientamenti e alle linee pastorali del Vescovo, collaborando alla loro attuazione secondo lo stile e il dono proprio di ogni Aggregazione laicale;
- e. promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle Aggregazioni laicali aderenti, in ordine a istanze e problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana sul territorio;
- f. curare e sostenere i collegamenti con le Consulte presenti in altre Diocesi.

Articolo 3

§ 1. La CDAL è convocata e presieduta dal Vescovo.

§ 2. Qualora lo ritenga opportuno, il Vescovo può affidare la presidenza del CDAL al Delegato per le Aggregazioni laicali, o in sua assenza, al Vicario generale.

II. MEMBRI

Articolo 4

La CDAL è composta dai membri sottoelencati:

- a. membri di diritto, in ragione del loro ufficio:
 - il Delegato per le Aggregazioni laicali;
 - il Presidente diocesano dell'Azione cattolica italiana;
- b. membri designati dalle Aggregazioni laicali:
 - un rappresentante delle Aggregazioni laicali presenti e operanti in Diocesi, aderenti alla Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (CNAL);
 - un rappresentante delle Aggregazioni laicali presenti e operanti in Diocesi, riconosciute o erette dal Vescovo, che si propongono le finalità proprie dell'apostolato dei fedeli laici nelle sue molteplici forme;
- c. fino a tre membri nominati liberamente dal Vescovo.

III. ORGANI DELLA CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

Articolo 5

Sono organi della CDAL:

- a. l'Assemblea dei membri;
- b. il Segretario;
- c. le eventuali commissioni.

III/a. Assemblea dei membri

Articolo 6

§ 1. La CDAL agisce attraverso l'Assemblea dei membri.

§ 2. La CDAL si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno.

§ 3. La CDAL può essere convocata in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo.

Articolo 7

§ 1. I membri della CDAL hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

§ 2. L'assenza deve essere giustificata al Segretario con congruo anticipo.

Articolo 8

§ 1. Gli assistenti, consulenti o consiglieri ecclesiastici che accompagnano il cammino delle Aggregazioni laicali possono partecipare alle riunioni della CDAL senza diritto di voto. Anche ad essi compete la responsabilità di favorire la comunione di ogni Aggregazione laicale con la Chiesa diocesana.

§ 2. Le Aggregazioni laicali abbiano cura di comunicare ai propri assistenti, consulenti o consiglieri ecclesiastici le convocazioni della CDAL.

III/b. Segretario

Articolo 9

§ 1. La CDAL ha un Segretario nominato dal Vescovo anche esterno ad essa, nel qual caso non ha diritto di voto.

§ 2. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato della CDAL.

Articolo 10

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei membri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato della CDAL;
- b. curare la redazione dell'ODG stabilito dal Vescovo;
- c. trasmettere ai membri e alle rispettive Aggregazioni laicali, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione con allegata la proposta di verbale della sessione precedente, l'ODG delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- d. tenere il registro delle presenze e ricevere le giustificazioni di assenza. In caso di tre assenze consecutive di un membro, ne dà comunicazione al Vescovo;
- e. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività della CDAL e tenerne aggiornato l'archivio.

III/c. Commissioni

Articolo 11

§ 1. In particolari circostanze e tenendo conto dei carismi delle singole Aggregazioni laicali, il Vescovo può costituire, scegliendo tra i membri della CDAL, un gruppo di studio (commissione) che affronti specifiche problematiche pastorali, con la possibilità di avvalersi di esperti esterni alla CDAL stessa. In tale circostanza, il Vescovo provvederà alla nomina di un coordinatore interno alla CDAL.

§ 2. Le commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato della CDAL; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

IV. LE SESSIONI

Articolo 12

§ 1. Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei membri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario.

§ 2. I membri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ODG. Nell'ambito della discussione, se il Vescovo lo ritiene opportuno, il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque recepiti nel verbale.

V. RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DIOCESANI

Articolo 13

Al fine di valorizzare la comunione e la collaborazione, è opportuno che la CDAL collabori nell'elaborazione delle proprie iniziative con gli altri Organismi diocesani di partecipazione ecclesiale.

VI. NORME FINALI

Articolo 14

La partecipazione alle attività della CDAL è un servizio gratuito reso alla Comunità ecclesiale. Le eventuali spese per il funzionamento della CDAL saranno sostenute dalle Aggregazioni laicali.